

REGOLAMENTO (CE) N. 475/2000 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽²⁾ con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati; il regolamento (CE) n. 2223/96 ⁽³⁾ ha sostituito il predetto sistema con il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in seguito «SEC 95»).
- (2) La definizione di «debito pubblico» contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e nel regolamento (CE) n. 3605/93 deve essere nuovamente precisata con riferimento ai codici della nomenclatura del SEC 95; nel caso degli strumenti finanziari derivati, quali definiti nel SEC 95, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito; pertanto, gli strumenti finanziari derivati non devono essere inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi; per le passività che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorrerebbe tener conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale.
- (3) Il SEC 95 fornisce una definizione dettagliata del prodotto interno lordo agli attuali prezzi di mercato, che è appropriata ai fini del calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di cui all'articolo 104 del trattato.

- (4) Le spese consolidate per interessi delle amministrazioni pubbliche sono un indicatore importante per la sorveglianza dell'evoluzione della situazione di bilancio negli Stati membri; le spese per interessi sono intrinsecamente connesse al debito pubblico; il debito pubblico che gli Stati membri devono notificare alla Commissione deve essere consolidato all'interno delle amministrazioni pubbliche; occorrerebbe rendere coerenti i livelli del debito pubblico e le spese per interessi; la metodologia del SEC 95 (punto 1.58) rileva che, per alcuni tipi di analisi, i dati sugli aggregati consolidati sono più significativi dei dati lordi globali; occorrerebbe chiarire con quale modalità le cifre relative alle spese per interessi devono essere fornite dagli Stati membri alla Commissione.
- (5) Le definizioni e i codici di nomenclatura del SEC 95 possono essere soggetti a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali o per altre ragioni; le revisioni del SEC 95 o le modifiche della sua metodologia vengono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, in base alle regole di competenza e di procedura fissate dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96.
- (6) L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 stabilisce che il vecchio sistema europeo dei conti economici integrati doveva continuare ad essere utilizzato per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri alla Commissione nel quadro della procedura relativa ai disavanzi eccessivi per un periodo transitorio fino alla notifica del 1° settembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue:

- 1) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

⁽¹⁾ Parere reso il 17 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.